

Conferenza Episcopale Italiana

COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI E PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

Roma, 17 febbraio 1997

CIRCOLARE N. 24 (con allegati)

1. Istituti per il sostentamento del Clero che debbono provvedere, nel corso dell'anno 1997, al rinnovo degli organi collegiali

Nel corrente anno 1997 diversi Istituti dovranno procedere al rinnovo dei loro Consigli di Amministrazione.

Trattasi delle seguenti categorie di Istituti:

- a) Istituti che nel 1985 erano stati eretti come interdiocesani e che sono stati, successivamente, trasformati in Istituti diocesani;
- b) Istituti che erano nati come diocesani e che, pure rimanendo tali, hanno subito la modifica della denominazione;
- c) Istituti che erano sorti come interdiocesani e che, pur rimanendo tali, hanno subito la modifica della denominazione.

Per comodità e chiarezza, si allega (Allegato N. 1) l'elenco degli Istituti interessati al predetto rinnovo.

2. Procedure per il rinnovo dei Consigli di Amministrazione

Nulla è innovato rispetto alle procedure seguite in occasione dell'ultimo rinnovo.

In pratica, quindi, il Vescovo:

- deve, innanzitutto, indire le procedure per la designazione dei consiglieri (e di un membro del Collegio dei Revisori dei conti) che rappresentano il clero diocesano;
- deve, poi, procedere alla nomina dei consiglieri (e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti) la cui designazione spetta a lui stesso; a quella dei consiglieri (e del membro del Collegio dei Revisori dei conti) designati dal clero diocesano (per questi ultimi si tratta, più precisamente, di un provvedimento di conferma, ai sensi dei canoni 147 e 179 del C.I.C.) e, contestualmente, deve nominare il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (e il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti) scegliendoli, indifferentemente, tra i consiglieri (e i revisori dei conti) designati dal clero o tra quelli da lui nominati direttamente.



Per la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione (e del Collegio dei Revisori dei conti) che rappresentano il clero diocesano valgono le disposizioni date con decreto del Cardinale Presidente della CEI il 20 luglio 1985 (pubblicate nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" del 31 agosto 1985, pp. 439 - 441), successivamente modificate dalle disposizioni contenute nell'articolo 11 della Delibera n. 58 della CEI (pubblicata nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" del 1 agosto 1991, pp. 145 - 158).

Per chiarezza e comodità, le disposizioni attualmente vigenti sono riprodotte nell'Allegato N. 2.

3. Possibilità di fare coincidere il quinquennio di durata della carica degli Amministratori con il quinquennio solare.

Con la Circolare N. 23 del 2 giugno 1995, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici segnalò ai Vescovi che avrebbero dovuto provvedere, nel corso dello stesso anno, al rinnovo dei Consigli di Amministrazione dei Loro Istituti, l'opportunità di provvedere al predetto rinnovo con effetto dal 1° gennaio 1996, in modo tale che gli atti posti in essere dall'Istituto nel corso del 1995 fossero riferibili, tramite la loro rendicontazione nel bilancio consuntivo annuale, ad un solo Consiglio di Amministrazione.

Come appena ricordato, il Comitato segnalò, allora, l'opportunità della proroga in considerazione che la scadenza dei Consigli era concentrata nel mese di ottobre 1995 e che, conseguentemente, la "prorogatio" avrebbe interessato un periodo molto ridotto (meno di tre mesi).

Nella presente contingenza, le date di scadenza dei Consigli di Amministrazione degli Istituti non sono allineate alla fine dell'anno 1997, ma sono distribuite nell'arco dell'intero anno con una significativa concentrazione nel mese di maggio.

Tenuto conto di quanto sopra, il Comitato si limita a confermare la possibilità di prorogare gli attuali Consigli di Amministrazione fino al 31 dicembre 1997 (le condizioni sulla base delle quali la "prorogatio" è da ritenersi legittima sono espone nella richiamata Circolare N. 23 del 2 giugno 1995, alla quale si fa rinvio), **lasciando, ovviamente, ai Vescovi diocesani la valutazione dell'opportunità di tale proroga.**

Nel caso in cui si ritenga opportuno prorogare gli attuali Consigli, gli adempimenti indicati al precedente punto 2 saranno cadenzati nel modo seguente:

- A. Prima della normale data di scadenza del Consiglio, il Vescovo trasmette al Presidente dell'Istituto una lettera con la quale comunica la Sua decisione di prorogare l'attuale Consiglio fino al 31 dicembre 1997. (Il Presidente dell'Istituto darà lettura di tale

lettera in occasione di una seduta consiliare e avrà cura di fare annotare il suo contenuto nel libro dei verbali della seduta del Consiglio);

B. in data compresa nel periodo novembre /dicembre 1997, il Vescovo indice le procedure per la designazione dei consiglieri (e di un membro del Collegio dei Revisori dei conti) che rappresentano il clero diocesano;

C. entro la fine del mese di dicembre 1997, il Vescovo procede alla nomina di tutti i consiglieri (e dei revisori dei conti), sia di quelli designati dal clero sia di quelli la cui nomina spetta direttamente a lui stesso.

Contestualmente, il Vescovo procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti).

Nei provvedimenti dovrà essere chiaramente indicato che la nomina ha effetto dal 1° gennaio 1998;

D. nei primi giorni del mese di dicembre 1997, il Vescovo deve intimare per iscritto agli attuali consiglieri (e gli attuali membri del Collegio dei Revisori dei conti) la perdita dell'ufficio con il 31 dicembre 1997, per scadenza del mandato.

Si fa presente che, per il rispetto delle regole impartite dal C.I.C. (canone 186), detta intimazione deve essere eseguita anche nei confronti di quei consiglieri (e membri del Collegio dei Revisori dei conti) che, in quanto designati dal clero o nominati direttamente dal Vescovo, faranno parte del successivo Consiglio (o del Collegio dei Revisori dei conti).

4. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche e comunicazione al Prefetto

Si rammenta che, a termini dell'art. 34 del codice civile e dell'art. 27 delle disposizioni di attuazione del medesimo, si dovrà provvedere all'iscrizione del nominativo del Presidente e dei consiglieri nel registro delle persone giuridiche, entro quindici giorni dalla data del decreto vescovile che nomina il nuovo Consiglio.

A questa iscrizione dovrà provvedere, in relazione alla prassi esistente presso ciascuna diocesi, direttamente il Presidente dell'Istituto o la Curia avendo, comunque, cura di specificare che la rappresentanza dell'Ente spetta al Presidente (art. 13 dello Statuto) o al Vice Presidente nei casi di assenza o impedimento di lui (art. 14 dello Statuto).

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 (Regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985), il Presidente dell'Istituto dovrà comunicare al Prefetto competente la composizione del nuovo Consiglio, fornendo anche l'indicazione dei membri designati dal clero.

5. Criteri ai quali uniformarsi per la nomina dei Consiglieri

Con la già richiamata Circolare N. 23 del 2 giugno 1995 sono state indicate alcune annotazioni circa la nomina da parte del Vescovo del numero dei consiglieri a lui spettante.

Il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici ritiene opportuno rinnovare, nella sostanza, quelle indicazioni che, per comodità, si riportano di seguito.

- A. Pur non essendo stata stabilita una formale incompatibilità (lo Statuto degli Istituti - all'art. 8 - dispone esclusivamente che un membro del Consiglio di Amministrazione di un Istituto per il sostentamento del Clero non può essere contestualmente membro del Consiglio di Amministrazione di un altro Istituto per il sostentamento del Clero), è molto opportuno che il Vescovo non nomini consiglieri dell'Istituto sacerdoti che già ricoprono funzioni di qualificata collaborazione al governo diocesano in campo amministrativo, quali, ad esempio, quella di vicario generale, di vicario episcopale per l'economia, di moderatore della curia, di direttore dell'ufficio amministrativo, di economo diocesano: si tratta infatti di evitare, dove possibile, che si verifichi il fenomeno del controllore-controllato, dal momento che l'Istituto, pur avendo un preciso riferimento all'Istituto Centrale, è anche sottoposto per aspetti non secondari all'esercizio della giurisdizione diocesana.
- B. Il Vescovo metta grande attenzione nel nominare persone, sacerdoti o laici, che siano dotate di capacità e di esperienze amministrative e gestionali.
A dieci anni dall'avvio del nuovo sistema è, infatti, necessario che venga incrementata, in misura apprezzabile, la redditività del patrimonio degli Istituti, mediante una gestione che - con i limiti posti dall'appartenenza degli enti alla Chiesa e dall'assoluto rispetto degli impegni pattizi - sia sempre più articolata e attenta al "mercato".
Occorre, infatti, avere presente che un incremento della redditività del patrimonio dell'Istituto non soltanto non è in contrasto con le finalità diocesane, ma soprattutto le favorisce, indirettamente ma significativamente, perchè permette di destinare una quota inferiore dell'8 per mille per il sostentamento del Clero e di aumentare la quota a disposizione delle diocesi per esigenze di culto e interventi di carità.

**ELENCO DEGLI ISTITUTI CHE DEBONO PROVVEDERE
AL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI (73)**

ADRIA-ROVIGO
ALES-TERRALBA
ALIFE-CAIAZZO
TEMPIO-AMPURIAS
ANCONA-OSIMO
MASSA
SORA-AQUINO-PONTECORVO
AREZZO-CORTONA
ARIANO IRPINO-LACEDONIA
CERIGNOLA-ASCOLI SATHRIANO
ASSISI-NOCERA UMBRA
BARI-BITONTO
BELLUNO-FELTRE
BRINDISI-OSTUNI
TEANO-CALVI
CAMERINO-SAN SEVERINO MARCHE
CATANZARO-SQUILLACE
CESENA-SARSINA
CHIETI-VASTO
MONTEPULCIANO-CHIUSI-PIENZA
CIVITA CASTELLANA
MONOPOLI-CONVERSANO
S. ANGELO DEI LOMBARDI
COSENZA-BISIGNANO
FABRIANO-MATELICA
FAENZA-MODIGLIANA
FANO-FOSSOMBRONE
FERRARA
FOGGIA-BOVINO
FORLI'-BERTINORO
LOCRI-GERACE
ALTAMURA-GRAVINA
ISERNIA-VENAFRO
LANCIANO-ORTONA
LUCERA-TROIA
MACERATA-TOLENTINO
MANFREDONIA-VIESTE
AVEZZANO

MATERA-IRSINA
MELFI-RAPOLLA-VENOSA
MESSINA-LIPARI
MILETO-NICOTERA-TROPEA
MODENA-NONANTOLA
MOLFETTA-RUVO
S. BENEDETTO DEL TRONTO
NARDO'-GALLIPOLI
LANUSEI
ORVIETO-TODI
PERUGIA-CITTA' DELLA PIEVE
PORTO S. RUFINA
POTENZA-MURO LUCANO
REGGIO CALABRIA-BOVA
REGGIO EMILIA-GUASTALLA
ROSSANO CALABRO-CARIATI
SABINA-POGGIO MIRTETO
SALERNO-CAMPAGNA
CROTONE-S. SEVERINA
SAVONA-NOLI
SIENA-COLLE VAL D'ELSA
SPOLETO-NORCIA
CIVITAVECCHIA-TARQUINIA
CERRETO SANNITA
TERAMO-ATRI
TERMOLI-LARINO
TERNI-NARNI-AMELIA
LATINA-TERRACINA
TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE
URBINO-URBANIA
SULMONA-VALVA
VELLETRI-SEGNI
FROSINONE-VEROLI
VITERBO
GAETA

NORME PER LA DESIGNAZIONE

- DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (IN SEGUITO DENOMINATI I.D.S.C.)

e

- (- DI UN NUMERO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ISTITUTI STESSI)

Per la designazione da parte del clero di coloro che lo dovranno rappresentare nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero - I.D.S.C. - (e nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso), si seguirà la procedura elettorale qui appresso indicata:

- I Il diritto di voto compete ai membri del Consiglio Presbiterale Diocesano, che è convocato e presieduto dal Vescovo.
- II Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione. Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale. Per la validità della riunione si applicano le norme all'uopo previste nello Statuto del Consiglio Presbiterale Diocesano.
- III La segreteria del seggio è affidata ad un sacerdote designato dal Consiglio Presbiterale Diocesano, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.
- IV I candidati alla designazione per le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. sono iscritti, a cura del Segretario, in una lista distinta con la lettera A;
(quelli da designare quale Revisore dei Conti, in una lista distinta con la lettera B).

- V La lista elettorale distinta con la lettera A deve comprendere i nominativi di un congruo numero di candidati, chierici o laici, comunque superiore al numero dei rappresentanti da designare.
(La lista elettorale distinta con la lettera B deve indicare due candidati, chierici o laici).
- VI Il Segretario, verificata la regolare formazione della (e) lista (e), la (e) comunica al Presidente dopo avervi apposto il proprio visto.
- VII Il Presidente dispone che la (e) lista (e) sia (no) affissa (e) nei locali del seggio in prossimità dell'urna predisposta per l'imbuissolamento dei bollettini di voto.
- VIII Lo scrutinio dei voti è affidato ai due presbiteri elettori più giovani di età.
Il Presidente ne sollecita l'individuazione e la presentazione alla Segreteria del seggio prima di dare inizio alle operazioni di voto.
Registrati i nomi degli scrutatori, il Presidente dichiara terminate le operazioni per la costituzione del seggio e dà inizio a quelle per la raccolta dei bollettini di voto.
- IX Per esprimere un voto valido per l'elezione dei membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda, distinta con la lettera A, un numero di nominativi uguale a quello dei designandi meno uno; quelli eventualmente aggiunti si avranno per non scritti.
- (X Per la validità del voto per l'elezione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, ciascun elettore dovrà:
indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera B.
Qualora fosse indicato sulla scheda più di un nominativo, quelli aggiunti oltre il primo si avranno per non scritti.)
- XI All'esito delle votazioni per i membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, saranno proclamati eletti, nell'ordine, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

(XII Parimenti all'esito delle votazioni per la designazione del membro del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà proclamato eletto il candidato della lista B che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.)

XIII Gli scrutatori dovranno annotare nel verbale della seduta elettorale il numero dei suffragi riportati da ciascuno dei candidati, compresi quelli che abbiano ottenuto un solo voto.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente del Seggio, dal Segretario e dagli Scrutatori, verrà preso in custodia dal Presidente per essere poi da lui consegnato al Vescovo diocesano.

XIV Il Presidente, dopo la proclamazione dei risultati, provvede a che sia data immediata comunicazione dell'avvenuta elezione ai candidati eventualmente assenti.

Questi debbono accettare l'elezione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta da parte loro, decorso il predetto termine, l'elezione si dà per non accettata.

In caso di mancata accettazione da parte di uno degli eletti per la designazione nel Consiglio di Amministrazione, a lui subentra il primo dei candidati non eletti e, nel caso in cui i primi dei candidati non eletti avessero riportato uguale numero di voti, il più anziano di età.

(In caso di mancata accettazione da parte del candidato eletto quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è designato in sostituzione il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, subentra il più anziano di età).

XV Il Presidente provvede quindi a presentare al Vescovo diocesano i nominativi dei tre eletti quali persone designate dal Clero diocesano per la nomina nel Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. e il nome della persona designata per la nomina nel Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto stesso.

Adattamenti in caso di estensione del corpo elettorale

Nelle Diocesi nelle quali i sacerdoti incardinati non superano il numero di centocinquanta, qualora il Vescovo ritenga preferibile estendere il corpo elettorale a tutto il clero che presta servizio in favore della Diocesi, nelle presenti norme basterà sostituire al testo degli articoli I, II e III il testo seguente:

- I Il diritto di voto compete ai sacerdoti che svolgono servizio a favore della diocesi, che saranno convocati dal Vescovo diocesano in Assemblea da lui presieduta.

- II Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione.
Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale.
Perchè la designazione sia valida occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei sacerdoti aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

- III La Segreteria del seggio è affidata a un sacerdote designato dal Vescovo, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.